



Comune di Albissola Marina
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.03.2024, NR. 9
entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONI

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ART. 5 - VIGILANZA

ART. 6 - SANZIONI

ART. 7 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 8 – CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 9 – COMPORTAMENTI VIETATI

ART. 10 – ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

ART. 11 – CARAVAN, AUTOCARAVAN, TENDE E ACCAMPAMENTI

ART. 12 – NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART. 13 – RIFIUTI

ART. 14 – SGOMBERO NEVE

ART. 15 – RAMI E SIEPI

ART. 16 – PULIZIA FOSSATI

ART. 17 – ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

ART. 18 – OGGETTI MOBILI

ART. 19 – VASI DA FIORI POSTI SUI DAVANZALI

ART. 20 – MARCIAPIEDI E PORTICI

ART. 21 – OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 22 – MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

ART. 23 – TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

ART. 24 – INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 25 – DIVIETI

ART. 26 – DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

ART. 27 – TUTELA DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

[ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[ART. 29 – SPECIFICAZIONI](#)

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

[ART. 30 – LUMINARIE NATALIZIE](#)

[ART. 31 – ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI](#)

[ART. 32 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI](#)

[ART. 33 – OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI](#)

[ART. 34 – OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO](#)

[ART. 35 – OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE](#)

[ART. 36 – OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'](#)

[ART. 37 – OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI](#)

[ART. 38 – OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI](#)

[ART. 39 – OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO](#)

[ART. 40 – OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA](#)

[ART. 41 – OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME](#)

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

[ART. 42 – OCCUPAZIONI CON DEHORS](#)

[ART. 43 – OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE](#)

[ART. 44 – OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI](#)

[ART. 45 – OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI](#)

[ART. 46 – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE](#)

[ART. 47 – MESTIERI GIROVAGHI](#)

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

[ART. 48 – DISPOSIZIONI GENERALI](#)

[ART. 49 – GRIDA E SCHIAMAZZI](#)

[ART. 50 – LAVORO NOTTURNO](#)

[ART. 51 – SPETTACOLI E TRATTENIMENTI](#)

[ART. 52 – CIRCOLI PRIVATI](#)

[ART. 53 – ABITAZIONI PRIVATE](#)

[ART. 54 – STRUMENTI MUSICALI](#)

[ART. 55 – USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO](#)

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

[ART. 56 – TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI](#)

[ART. 57 – PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA](#)

[ART. 58 – DIVIETI SPECIFICI](#)

[ART. 59 – ANIMALI MOLESTI](#)

[ART. 60 – MANTENIMENTO DEI CANI](#)

[ART. 61 – TRASPORTO DI ANIMALI SU MEZZI PUBBLICI](#)

[ART. 62 – ANIMALI LIBERI](#)

[ART. 63 – DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO](#)

[TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI](#)

[ART. 64 – ESPOSIZIONE DEI PREZZI](#)

[ART. 65 – SERVIZI IGIENICI](#)

[ART. 66 – AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI](#)

[TITOLO VII - FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'](#)

[ART. 67 – PRINCIPI](#)

[ART. 68 – COMPORTAMENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA QUALITÀ URBANA; FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI.](#)

[ART. 69 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 48/2017, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI MISURE DI TUTELA E DI DECORO](#)

[ART. 70 – ULTERIORI COMPORTAMENTI ED ATTIVITÀ VIETATI NELLE AREE VERDI](#)

[TITOLO VIII – NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE](#)

[ART. 71– NORME COMPORTAMENTALI NELLA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE E PULIZIA DELLE AREE](#)

[ART. 72– PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA VIVIBILITÀ URBANA E DI CONTRASTO AL DEGRADO E ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE](#)

[TITOLO IX – PARTECIPAZIONE](#)

[ART. 73 – FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ESERCENTI E DI PARTECIPAZIONE CON I CITTADINI E GLI ALTRI ATTORI SOCIALI](#)

[TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI](#)

[ART. 74 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO](#)

[ART. 75 - ABROGAZIONI](#)

[ALLEGATO A: ELENCO DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART.9 DEL LEGGE N. 48/2017](#)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente e i relativi ordini emessi dagli agenti di Polizia Locale o altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.
3. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonchè in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonchè dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonchè le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o autorizzazioni determinano, in generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le autorizzazioni e le concessioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Responsabile del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari e ambientali o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

Art. 5 –Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 02 dicembre 1982, n. 45. In particolare, entro 60 giorni

dalla data della contestazione o notificazione della/e violazione/i, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e legge regionale 02 dicembre 1982, n. 45, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Albissola Marina – Comando della Polizia Municipale ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
9. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per la loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 7 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione degli articoli di cui al presente Regolamento comporta l'erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'articolo 16 della Legge n. 03 del 16 gennaio 2003 (modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali). La sanzione amministrativa pecuniaria prevista, potrà essere aggiornata con deliberazione della Giunta entro gli importi minimo e massimo.

Art. 8 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 9 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
 - g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - k) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - l) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - m) l'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate;

- n) fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del TULPS ovvero da altra normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alle distanze su indicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone, fino a quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo in divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi;
- o) nei solai e nelle cantine sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse, carta straccia e simili o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

Nelle fontane pubbliche è vietato:

- a) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - b) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
2. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, alla corresponsione delle spese di ripristino.
 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma medesima sanzione amministrativa.

Art. 10 – Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - d) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - e) apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi;

- f) procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere. In ogni caso dovrà essere evitato lo scolo dell'acqua del lavaggio sul suolo pubblico ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata.

Art. 11 – Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore e/o dell'obligato in solido.

Art.12 – Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone e sulle spiagge.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri provvedendo allo smaltimento del materiale derivante presso centri autorizzati o appositi contenitori .
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 50 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 13 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, nonché i rifiuti derivanti dalle pulizie delle spiagge che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione con successivo obbligo di presentazione della copia di avvenuto smaltimento (ord.Sindacale n. 22/93) .

Art. 14 – Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all' art. 12, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 15 – Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 – Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 – Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 – Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. La violazione dell'articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 – Vasi da fiori posti sui davanzali

1. I vasi da fiori, come in genere qualsiasi oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre e sui terrazzi o su qualunque altro vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico, o sulle corti aperte al pubblico o quelle di uso comune, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta e l'innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate.
2. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili devono essere del pari solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o per altra causa.

Art. 20 – Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi ed è fatto obbligo di produrre copia all'ufficio ambiente dell'avvenuto smaltimento.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 22 – Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta

motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 23 – Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2.
5. La collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e/o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 24 – Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, antenne non collettive, nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure mantenere il colore originario;
 - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne, sia condominiali che singole, andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato verso strada della copertura dell'edificio;

- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione, redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 46 del 1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato, che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150, in casi diversi dovrà essere presentata domanda all'ufficio comunale competente come da comma 5 punto i del presente articolo. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in una unica zona della copertura;
 - n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - o) è vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico, artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data di approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e adeguate alle norme previste al comma 5;
 - b) i casi di installazione esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima di 24 mesi, su ordinanza degli Uffici Comunali competenti;
 - c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
 - d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 25 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;

- b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
- c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
- g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
- i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
- j) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante.

Art. 26 – Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al

recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 27 – Tutela del verde urbano pubblico e privato

1. Le norme del presente articolo sono previste al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del territorio urbano, tenuto conto delle precipue funzioni igieniche, ambientali, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e quello privato rivestono con particolare attenzione per il grave problema degli incendi boschivi.
2. Esse si applicano al verde pubblico e privato di giardini ed aiuole di pertinenza di abitazioni o altri edifici all'interno delle aree urbanizzate così come individuate dal vigente Piano Regolatore escludendo pertanto le zone agricole, agricole speciali e le aree a protezione naturale; per quanto riguarda questa parte di territorio comunale extraurbano si fa riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, alla legge regionale n. 22 del 16 aprile 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento di Polizia Forestale ed alle norme generali della legislazione nazionale e regionale in materia.
3. Sono oggetto delle presenti norme:
 - a) gli alberi con un diametro di fusto, misurato a Mt. 1,50 dal suolo, superiore a cm. 15; ovvero, nel caso in cui più tronchi si dipartono dallo stesso ceppo e quando almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm. 10, sempre misurato a Mt. 1,50 dal suolo;
 - b) gli alberi appartenenti alle seguenti specie:
 - leccio
 - tasso
 - corbezzolo
 - olivo
 - arancio amaroquando il diametro del tronco è pari o superiore a cm. 7, e le palme di qualsiasi specie quando l'altezza dello stipite è superiore a Mt. 0,50;
 - c) gli alberi che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti, secondo quanto previsto al successivo comma 10;
 - d) ogni tipologia di alberi con caratteristiche autoctone.
4. Restano espressamente non disciplinate dalle norme del presente articolo le piante da frutto a scopi produttivi, ad eccezione dell'olivo, nonché le piante, le colture e le attività forestali disciplinate specificatamente da leggi regionali o poste sotto diretto controllo del Corpo Forestale dello Stato e del competente Assessorato Provinciale.
5. Per quanto riguarda piante considerate infestanti, quali ad esempio la Robinia pseudoacacia, l'Ailanthus altissima e la Amorpha fruticosa, così come pure per piante inadatte quali il pino marittimo (*Pinus pinaster*) e l'abete di natale (*Pinea excelsa*) è consigliato l'abbattimento e la loro sostituzione con essenze comprese nell'elenco riportato al comma 20.
6. E' vietato, senza specifica autorizzazione, abbattere o danneggiare la chioma, il tronco e le radici degli alberi di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c). L'autorizzazione sarà rilasciata dalle competenti autorità comunali in caso di sussistenza di grave malattia della pianta, problemi di stabilità, pericolo di tenuta, intervento edilizio, motivati pericoli per la pubblica incolumità.
7. Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentorie e conservative, purchè eseguite a regola d'arte, in periodo di riposo vegetativo, con attrezzi adeguati.
8. Sono considerati danneggiamenti degli alberi i seguenti interventi:
 - a) ramatura dei palchi basali, e/o potature tali da incidere sulla stabilità delle piante da adulte;
 - b) cimature e capitozzature;
 - c) effettuazione di scavi a distanza dal tronco inferiore a quella tollerabile per l'integrità dell'albero in ragione della specie e dell'età;

- d) pavimentazione con materiali impermeabili a meno di 50 cm. dal tronco considerato con le dimensioni della pianta ad avvenuto sviluppo;
 - e) deposito o versamento nel terreno, nella zona interessata dalle radici, di sostanze tossiche ai vegetali;
 - f) asporto di terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzata alla sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta.
9. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di dichiarazione pubblica di utilità ovvero urgenti e necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone o cose. Questi ultimi devono comunque essere comunicati al Comune entro cinque giorni ed adeguatamente documentati e motivati.
10. Nel caso di abbattimenti avvenuti per i motivi di cui al precedente comma, ovvero per interventi di ristrutturazione vegetale comunque autorizzati dagli organi competenti, il Comune dovrà indicare se e in quali termini si potrà procedere alla piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, a cui dovrà provvedere l'interessato a proprie spese con un numero almeno equivalente di alberi della stessa specie o di altre specie contenute nell'elenco di cui al comma 20, salvo diverse prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La posa a dimora dovrà avvenire secondo un progetto approvato dal Comune nelle forme previste dal successivo comma 11. L'obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto dopo comunicazione da parte dell'interessato dell'avvenuto impianto di specifiche essenze interessate e dopo verifica di avvenuto attecchimento da parte dei competenti organi comunali.
11. Le sistemazioni a verde nell'ambito di progetti edilizi che prevedano la realizzazione di nuove aree a verde o la ristrutturazione di aree verdi esistenti, devono essere oggetto di specifica progettazione da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia e devono essere effettuate con l'utilizzo di piante autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio.
12. Il progetto della sistemazione a verde, in scala 1:200, dovrà, essere accompagnato da relazione tecnica redatta a cura di professionista iscritto al Collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che illustri dettagliatamente:
- a) il rilievo della vegetazione esistente comprendente:
 - numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti;
 - l'indicazione delle eventuali piante da abbattere;
 - b) la sistemazione definitiva dell'area di progetto;
 - c) le modalità di esecuzione dei lavori e, in linea di massima, le necessità per il mantenimento dell'area;
 - d) l'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;
 - e) la conformità al presente Regolamento ed, in particolare, al presente articolo.
13. Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso intervento edilizio.
14. Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo e lo spazio a disposizione per l'apparato radicale, il microclima stazionario e l'esposizione.
15. Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.
16. Le distanze delle piante dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata; relativamente alle distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (artt. 892 e 899) e del Codice della Strada.
17. Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate.

18. Al fine delle funzioni igieniche e per la sicurezza, onde evitare il pericolo di incendi, tutte le aree verdi urbane pubbliche e private devono ricevere annualmente gli essenziali interventi di manutenzione e pulizia.
19. La scelta della specie da impiegare dovrà essere eseguita di norma tra quelle comprese nell'elenco di cui al comma 20, a meno che non si intendano ricreare ambienti di pregio estetico o di valore scientifico. Si eviterà pertanto, di norma, l'introduzione di specie inadatte al clima, nonché di piante invadenti o infestanti, privilegiando piante tipiche della zona.
20. Ai fini del presente articolo si riporta un elenco delle principali specie vegetali consigliate per il territorio comunale:

1) <i>Acacia dealbata</i> (mimosa)	2) <i>Acca sellowiana</i>
3) <i>Acer</i> spp.	4) <i>Aesculus hippocastanum</i>
5) <i>Albizia</i>	6) <i>Alnus glutinosa</i> (ontano)
7) <i>Arbutus unedo</i> (corbezzolo)	8) <i>Azalea</i> spp.
9) <i>Berberis</i> spp.	10) <i>Brabea arnata</i>
11) <i>Buxus sempervirens</i> (bosso)	12) <i>Camelia</i> spp.
13) <i>Castanea sativa</i> (castagna)	14) <i>Cedrus</i> spp. (cedri)
15) <i>Celtis australis</i> (bagolaro)	16) <i>Ceratonia siliqua</i> (carrubo)
17) <i>Cercis siliquastrum</i> (albero di Giuda)	18) <i>Chamaerops</i> spp.
19) <i>Cistus</i> spp.	20) <i>Citrus</i> spp. E altri generi (agrumi)
21) <i>Corpus mas</i> (corniolo)	22) <i>Corylus avellana</i> (nocciolo)
23) <i>Cotoneaster</i> spp.	24) <i>Crataegus levigata</i> (biancospino)
25) <i>Crataegus inonogyna</i> (biancospino)	26) <i>Crataegus x carrierei</i> (cratego)
27) <i>Cupressus sempervirens</i> (cipresso)	28) <i>Cycas revoluta</i>
29) <i>Cytisus</i> spp. (ginestrino)	30) <i>Diospyros kaki</i> (caco)
31) <i>Eleagnus</i> spp.	32) <i>Eleagnus x ebbingei</i> (eleagno)
33) <i>Eriobotrya japonica</i> (nespolo)	34) <i>Eucalyptus</i> spp.
35) <i>Euonymus europea</i> (cappello di prete)	36) <i>Fagus selvetica</i> (faggio comune)
37) <i>Ficus carica</i> (fico)	38) <i>Fraxinus excelsior</i> (frassino)
39) <i>Fraxinus ornus</i> (orniello)	40) <i>Gardenia</i> spp.
41) <i>Genista</i> spp. (ginestra)	42) <i>Hibiscus</i> spp. (ibisco)
43) <i>Ilex aquifolium</i> (agrifoglio)	44) <i>Ilex</i> spp. (agrifogli)
45) <i>Jubea chilensis</i>	46) <i>Junglans regia</i> (noce)
47) <i>Juniperus communis</i> (ginepro)	48) <i>Juniperus</i> spp. (ginepri)
49) <i>Laburnum anagiroides</i>	50) <i>Laurus nobilis</i> (alloro)
51) <i>Ligustrum vulgare</i> (ligustro)	52) <i>Magnolia grandiflora</i>
53) <i>Myrtus</i> spp. (mirto)	54) <i>Nerium oleander</i> (oleandro)
55) <i>Olea europea</i> (olivo)	56) <i>Ostrya carpinifolia</i> (carpino nero)
57) <i>Paulonia tomentosa</i>	58) <i>Phoenix canariensis</i>
59) <i>Phoenix dactylifera</i>	60) <i>Pinus halepensis</i> (pino d'Aleppo)
61) <i>Pinus pinea</i> (pino domestico)	62) <i>Pistacia lentiscus</i> (pistacchio)
63) <i>Pittosporum tobira</i> (pittosforo)	64) <i>Platanus acerifolia</i> (platano)
65) <i>Plumbago</i> spp.	66) <i>Populus alba</i> (pioppo bianco)
67) <i>Prunus avium</i> (ciliegio)	68) <i>Prunus mahaleb</i>
69) <i>Punica granatum</i> (melograno)	70) <i>Pyracanta</i> spp.
71) <i>Quercus coccifera</i> (quercia spinosa)	72) <i>Quercus cerri</i>
73) <i>Quercus ilex</i> (leccio)	74) <i>Quercus pubescens</i> (roverella)
75) <i>Quercus suber</i> (quercia da sughero)	76) <i>Rosa</i> spp.

77) Rosmarinus officinalis (rosmarino)	78) Salix caprea (salice)
79) Sorbus aria (sorbo montano)	80) Spartium junceum (ginestra)
81) Tamarix gallica (tamerice)	82) Taxus baccata (tasso)
83) Teucrium fruticans	84) Tilia cordata (tiglio)
85) Trachicarpus fortunei	86) Ulnus
87) Viburnum lantana	88) Viburnum opulus
89) Viburnum tinus	90) Waschingtonia filifera
91) Waschingtonia robusta	92) Yucca spp.

21. Previo controllo da parte dei competenti organismi comunali, per eventuali inottemperanze al presente articolo verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 del Regolamento. Per la mancata effettuazione annuale degli essenziali interventi di manutenzione e pulizia delle aree verdi urbane a seguito di ingiunzione, verrà provveduto d'ufficio e le relative spese poste a carico degli inadempienti, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 28 – Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento edilizio;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera consigliare n. 80 del 18/12/2000, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 29 – Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 28 si distinguono in:
 - a) **occasionalì**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni quindici e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni quindici e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando sono effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 30 – Luminarie natalizie

1. Fatte salve le iniziative dell'Amministrazione, è soggetta a semplice comunicazione da presentarsi dai privati interessati almeno venti giorni prima, la collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 25 novembre al 10 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici.
3. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 31 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni in occasione di cerimonie religiose, civili e militari, fatte salve le disposizioni per le decorazioni luminose.
2. Nei casi previsti al precedente comma è libera l'esposizione di bandiere sulle case private ancorchè prospicienti su vie e piazze pubbliche.

Art. 32 – Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:
 - a) modalità di occupazione;
 - b) strutture che si intendono utilizzare e/o installare;
 - c) impianti elettrici;
 - d) modalità di smaltimento dei rifiuti e scarichi idrici;
 - e) indicazione di un rappresentante dei promotori responsabile per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Art. 33 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 34 – Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali.

Art. 35 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione la quale può essere inserita solo negli spazi opportunamente individuati dall'Amministrazione Comunale.”
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.

Art. 36 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telegramma o fax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni del regolamento comunale sulla manomissione del suolo pubblico e del regolamento comunale delle attività rumorose.

Art. 37 – Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e

spese del titolare della autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

Art. 38 – Occupazione per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in bollo con l'indicazione del luogo, del periodo di occupazione e della superficie occupata.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale autorizza l'occupazione temporanea con l'obbligo di rispettare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 39 – Occupazioni del soprasuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal Regolamento Edilizio e dalle norme di attuazione del P.O.I..

Art. 40 – Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita in alcuna circostanza ed in alcun luogo l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 41 – Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa, fatta esclusione dell'area mercatale, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 28, comma 3, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale delle attività rumorose. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 42 – Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici previa autorizzazione da parte dell'ufficio

competente e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
3. Le disposizioni del presente articolo valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere stagionale o annuale e deve essere rinnovata per l'anno successivo su domanda del titolare interessato.

Art. 43 – Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 44 – Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e la zona espositiva deve essere protetta ad una altezza non inferiore a mt.1,5 da tenda estensibile di larghezza almeno pari allo sviluppo della stessa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dalle norme di attuazione del P.O.I.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 45 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti e quanto disposto dall'art. 46 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche oppure diretti produttori dei beni posti in

vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 46 – Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 47 – Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 48 – Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici Comunali o l'A.R.P.A.L. su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o dell'A.R.P.A.L. dovrà essere predisposto dall'azienda interessata il Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose. In caso di inottemperanza il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. In fabbricati destinati a civile abitazione per le attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose.

Art. 49 – Grida e schiamazzi

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

Art. 50 – Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 8.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 8 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dell'A.R.P.A.L. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall'A.R.P.A.L., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 51 – Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8, fatte salve eventuali deroghe rilasciate dall'Organo competente e devono comunque rispettare quanto previsto dal Regolamento delle Attività Rumorose.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata e devono comunque rispettare quanto previsto dal Regolamento delle Attività Rumorose.

Art. 52 – Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 50, commi 1 e 2.

Art. 53 – Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano effettuati nei seguenti orari:
DAL 01 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 20
DAL 16 SETTEMBRE AL 31 MAGGIO dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 20.

Art. 54 – Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 55 – Uso dei dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 56 – Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 57 – Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.

3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 58 – Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il detentore di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie.
9. È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

Art. 59 – Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 60 – Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Dei danni che i cani provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 61 – Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 62 – Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Art. 63 – Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1. E' vietato lasciare vagare nel centro abitato conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
2. E' vietato tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazzi, poggioli e cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbia.
3. In ogni caso è in genere vietato tenerli in quei luoghi dei quali si dia, per esalazioni od altri inconvenienti, fastidio a terzi.
4. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Art. 64 – Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 65 – Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 66 – Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore a cura del medesimo, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Ove questi manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore e comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità.

**TITOLO VII – FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE
DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA
LEGALITA’**

Art. 67 – Principi

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare la sicurezza della collettività, le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi e la libera fruizione degli spazi pubblici e garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Il Comune promuove l'educazione alla legalità in ogni sua forma.

Art. 68 – Comportamenti a tutela dell'ambiente e della qualità urbana; fruibilità degli spazi pubblici.

1. Il Comune di Albissola Marina riconosce, a tutela della qualità urbana, il libero utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
 - a. immergersi o lavarsi nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acqua pubblica, sputare su aree pubbliche, nonché su qualunque attrezzatura, persona o cosa per ragioni igieniche e per evitare imbrattamenti;
 - b. compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
 - c. adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree;
 - d. effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte ed in qualunque area pubblica non specificamente adibita a tale scopo;
 - e. esporre oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
 - f. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - g. innaffiare i fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell'altrui proprietà o su suolo pubblico;
 - h. consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire, gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico;
 - i sedersi o svolgere attività ludico-ricreative sui gradini di monumenti e degli edifici destinati al culto e alla memoria dei defunti;
 - l. spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia liquida o solida;
 - m. soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - n. lasciare sul suolo gli escrementi dei propri cani, ad eccezione dei cani guida;
 - o. alimentare animali domestici o randagi senza assicurare una adeguata pulizia;
 - p. circolare sotto i portici con biciclette, ciclomotori o motocicli;
 - q. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
 - r. appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
 - s. ricevere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, ticket o biglietti relativi al pagamento della sosta nei parcheggi per i quali è previsto il pagamento di una tariffa. Al fine di agevolare il rispetto del divieto, potranno essere modificate le modalità di pagamento della sosta introducendo l'obbligo di abbinare il biglietto o ticket al veicolo per cui si paga la sosta, anche mediante l'apposizione del numero di targa, in forma completa o parziale, sul biglietto stesso.
 - t. praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti.
3. E', inoltre, vietato, a tutela della accessibilità e della libera fruibilità dei luoghi pubblici e a uso pubblico, occupare gli stessi tenendo i seguenti comportamenti :
 - a. bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecorosa su suolo pubblico, nonché sedersi o

sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici ed a uso pubblico;

b. praticare l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosine e di offerte fatta con modalità insistenti che arreca disturbo e fastidio ai passanti

c. stazionare su suolo pubblico o aperto al pubblico per contrattare prestazioni sessuali anche assumendo comportamenti o vestendo abbigliamento tali da concretizzare l'adescamento dei clienti;

d. ostacolare o intralciare, anche in gruppo, la circolazione dei pedoni o l'accesso ad edifici pubblici o privati;

4. E' inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato, scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico.

Art. 69 – Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 48/2017, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro.

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art.9 della L.48/2017, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, vengono individuate nell'allegato A al presente regolamento, le aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 9.

2. Nelle aree come descritte e dettagliate nell'allegato A di cui al precedente comma, per le violazioni di cui all'art.68, comma 3, del presente regolamento, si applica al trasgressore la sanzione prevista dall'art.9, primo comma, L. 48/2017, nonchè il provvedimento dell'allontanamento, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 L. 48/2017.

3. Nelle medesime aree si applicano le disposizioni di cui agli artt.9 e 10 L. 48/2017 per le violazioni in essi previste e precisamente: ubriachezza molesta (art.688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art.726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art.29 D.lgs. 31.03.1998,n.114 e dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardamacchine (art.7, comma 15 bis, C.d.S.).

Art. 70 – Ulteriori comportamenti ed attività vietati nelle aree verdi

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 ed allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:

a. calpestare le aiuole, entrare nelle aree verdi ove ciò non sia consentito, danneggiare o sporcare il verde pubblico, gli impianti, gli arredi ed i giochi e qualsiasi altro manufatto;

b. giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai prati, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;

c. transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale e impiegati per i servizi pubblici; le biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni ;

d. i cani e qualsiasi altro animale deve essere condotto secondo le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale e deve comunque essere tenuto lontano dalle zone gioco dei bimbi. I proprietari devono inoltre provvedere alla raccolta degli escrementi lasciati sul suolo pubblico dai loro animali, ad eccezione dei cani guida.

TITOLO VIII – NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE

Art. 71– Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree

1. E' vietato ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, distributori automatici, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande, in contenitori di vetro dalle ore 00 alle ore 6.
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica quando la vendita è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli delle distese date in concessione o stazionanti nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione.
3. Al Sindaco compete adottare provvedimenti ulteriormente restrittivi degli orari fissati al primo comma e/o ulteriori limitazioni, in particolare in caso di manifestazioni pubbliche, od eventuali specifiche autorizzazioni in deroga.
4. I gestori dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali del settore alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita al minuto di alimenti o bevande hanno l'obbligo di:
 - a. mettere a disposizione dei clienti che sostino all'esterno dei locali, almeno due contenitori per i rifiuti, da ritirare al momento della chiusura dell'esercizio;
 - b. provvedere, entro un'ora dalla chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ad asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali.
5. E' vietato pubblicizzare con qualsiasi modalità, anche all'interno dell'esercizio, la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.
6. L'Amministrazione, in accordo con le Associazioni di categoria, promuove un sistema integrato di azioni, attraverso la prevenzione dei fenomeni di illegalità, per una convivenza civile tra i cittadini, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica.
7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 688, 690 e 691 del Codice Penale l'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con i titolari ed i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, artigianali e di servizio, circoli privati titolari di autorizzazione allo svolgimento di attività che possono avere un qualche impatto sulla quiete pubblica, accordi che prevedano l'assunzione da parte di questi di impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle tematiche di cui sopra, nonché iniziative volte a limitare la pubblicizzazione degli alcolici e a favorire una specifica formazione del personale addetto.

Art. 72– Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado e all'abuso di sostanze alcoliche

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. In conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, possono, tuttavia, essere apposte limitazioni agli stessi e allo svolgimento delle attività, connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, della sicurezza e del decoro urbano, del mantenimento dell'ordine sociale e della sicurezza stradale.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti necessari:
 - a. ad assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività prevenendo e contrastando ogni fenomeno di degrado e/o allarme sociale, anche riconducibile al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche, così da garantire il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile;
 - b. a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

c. a salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto e dei beni culturali, nel generale perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento Comunale.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso il presente Regolamento e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, al predetto scopo di contrastare tali fenomeni di degrado e/o allarme sociale e a tutela della vivibilità urbana può, nell'interesse pubblico, dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio ai pubblici esercizi, alle attività commerciali del settore alimentare, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nelle realtà territoriali nelle quali si riscontrino particolari criticità e nelle quali sia di conseguenza necessario intervenire con specifici provvedimenti limitativi. Tali provvedimenti potranno essere adottati anche nei confronti di singoli esercenti.

5. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono comunicati, con cadenza almeno annuale, attraverso apposita informativa alla competente Commissione Consiliare e sono sottoposti a revisione periodica al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e l'eventuale necessità di una loro rimodulazione. A quest'ultimo fine, potrà essere costituito uno specifico osservatorio.

6. In ragione delle specifiche realtà riscontrate sulla base di apposita istruttoria, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione delle seguenti limitazioni orarie:

a. la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 22:00 alle ore 6,00 del giorno seguente.

b. l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 6,00.

7. Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti ulteriormente limitativi rispetto a quanto fissato al precedente comma 6 lett. a) e b), anche nei confronti di singoli esercenti, qualora l'istruttoria condotta dalla Polizia Locale o da altri organi preposti al controllo, evidenzia situazioni di particolare degrado urbano, al fine di impedire un grave detrimento ai valori tutti richiamati al terzo comma.

8. Parimenti, è facoltà del Sindaco, quando la specifica situazione del contesto urbano lo consenta, senza discapito della prioritaria tutela dei valori primari di cui al comma 3 del presente articolo, prevedere deroghe, anche con riferimento a singoli esercizi, ai limiti orari innanzi stabiliti ai commi 6 e 7, a fronte della sottoscrizione da parte degli esercenti di specifici accordi con il Comune, anche diversificati in relazione alle peculiarità delle attività e delle problematiche presenti, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i diversi interessi coinvolti. L'accertamento di violazioni amministrative in materia di orari, oltre all'erogazione della sanzione pecuniaria prevista dagli articoli n.68 e n.69 del presente regolamento, comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla deroga.

9. La recidiva nella violazione alle ordinanze sindacali di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, costituisce motivo per l'adozione dei provvedimenti ulteriormente limitativi di cui precedente comma 7.

10. Parimenti l'Amministrazione Comunale, ai medesimi scopi di cui al comma 3, può, nell'interesse pubblico, dettare limitazioni e divieti riguardo al consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

11. Al Sindaco compete a tal fine l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela ed in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni e divieti:

a. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie;

b. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

12. Il Sindaco per ragioni di pubblico interesse ha facoltà di disporre che tali divieti non si applichino:

a. all'interno delle aree concesse dal comune ai pubblici esercizi per le distese e/o nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande entro il raggio

10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione;

b. in caso di autorizzazioni in deroga per attività temporanee di somministrazione.

13. In occasione di pubbliche manifestazioni, il Sindaco può, altresì, adottare provvedimenti di divieto alla detenzione su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, di contenitori in vetro, nonché disporre ulteriori limitazioni che si rendessero necessarie a tutela della pubblica incolumità.

14. E' sempre vietato accedere con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e detenerle all'interno di aree aperte al pubblico, delimitate ad ospitare lo stazionamento degli spettatori in occasione di concerti, spettacoli o altri intrattenimenti autorizzati.

TITOLO IX – PARTECIPAZIONE

Art. 73 – Forme di collaborazione con gli esercenti e di partecipazione con i cittadini e gli altri attori sociali

1. In attuazione del principio di partecipazione contenuto negli articoli 8, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Amministrazione Comunale promuove accordi con le categorie interessate dall'emanazione di singoli provvedimenti, sia a contenuto generale che rivolti a soggetti determinati o determinabili, al fine di ottenere la loro partecipazione attiva alle azioni tese a garantire un ordinato svolgimento della vita dei cittadini e di contrasto a qualsiasi fenomeno produttivo di turbative della quiete e della sicurezza pubblica.

2. A questo fine l'Amministrazione metterà in atto procedimenti tesi a far sì che i servizi comunali possano recepire istanze e proposte mirate al raggiungimento di tali finalità, impegnando i servizi stessi a creare con i soggetti portatori delle istanze e proposte un contraddittorio dal quale possa derivare eventualmente l'adozione di conseguenti provvedimenti.

3. In forza del principio di partecipazione dianzi richiamato, il Comune di Albissola Marina favorisce il coinvolgimento dei cittadini nella gestione degli spazi pubblici, al fine di dare piena attuazione, a livello del territorio e della comunità amministrata, al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 75, dopo la sua regolare pubblicazione, il presente Regolamento entra in vigore **10 giorni dopo la pubblicazione.**

Art. 75 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i precedenti Regolamento di Polizia Urbana e le successive modifiche, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CIVILE CONVIVENZA

ALLEGATO "A"

Riferimento art. 69 del Regolamento

Elenco delle zone del territorio comunale individuate ai sensi dell'art.9 del Legge n. 48/2017

Sez. 1 Parchi

Parco Puccio
Parco Faraggiana
Giardino del Sole
Campo Basket (viale Perata/ p.zzale Atleti azzurri d'Italia)

Sez. 2 Zone culturali/turistiche

- lungomare degli Artisti (SS1 Aurelia);
- corso Bigliati;
- viale Matteotti;
- via Repetto;
- via Italia;
- piazza Rossello;
- via S. Grosso;
- p.zza Leuti;
- p.zza del Popolo;
- piazza Sisto;
- via Isola;
- via Colombo;
- via Vallauris;
- via dei Vasai;
- via dei Figuli;
- via Garbarino;
- p.zza della Concordia;
- p.zza Saettone;
- via Giulio II;
- via vico al mare;
- vico G. Piccone;
- vicolo del pozzo;
- pozzo garitta;
- anfiteatro Bonino;
- p.zza Sant'Antonio;
- via Cilea (tratto compreso tra viale Liguria e p.zza Sant'Antonio).
- Via dell'Oratorio
- Via dei Ceramiti
- Viale Perata